

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

SEDE, DENOMINAZIONE, SCOPI, OGGETTO SOCIALE, DURATA

ART. 1

E' corrente, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile, con sede in Arezzo, una Società Cooperativa Consortile fra imprenditori artigiani del settore edile del restauro e affini, denominata "**CO.N.E.A. CONSORZIO NAZIONALE EDILE ARTIGIANO - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE**".

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

ART. 2

La Cooperativa, che non ha finalità, speculative né di lucro ed è retta dai principi della mutualità, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei Soci, ha scopo consortile e si propone di sviluppare tutte le attività ed iniziative atte a contribuire alla elevazione morale, materiale e alla tutela degli interessi economici, culturali e professionali dei Soci.

A tali fini potrà provvedere, anche mediante assegnazione ai Soci:

- 1) a promuovere e coordinare programmi di intervento nel settore edile, del restauro e affine per la costruzione di immobili industriali e residenziali finiti, per la manutenzione e riparazione in genere di immobili o comunque per tutti quegli interventi di natura edilizia o affine, il tutto secondo un disegno organico unendo la forza produttiva dei Soci con la possibilità di utilizzare le migliori tecnologie esistenti nel settore;
 - 2) a partecipare e assumere appalti di opere pubbliche e private, trattative private, global service e project financing e commesse in genere sul mercato nazionale ed estero da assegnare in esecuzione alle Imprese Associate, le quali assumono in proprio tutti i rischi e responsabilità della impresa;
 - 3) ad organizzare gli acquisti collettivi direttamente o tramite apposite convenzioni per sé e per i Soci, sui mercati italiani ed esteri, dei materiali da costruzione, prodotti, macchine e attrezzature in genere occorrenti per l'esercizio dell'attività delle Imprese Consorziato. Degli acquisti effettuati personalmente dai Soci rispondono ovviamente i Soci stessi;
 - 4) a promuovere, in collaborazione con Enti e Organismi similari, iniziative e studi sulla industrializzazione edilizia;
 - 5) a fornire ai propri Soci la necessaria assistenza amministrativa e tecnica ai fini di un miglioramento della produzione;
 - 6) ad indirizzare le Aziende associate ad una linea di condotta comune per la tutela e l'interesse collettivo onde evitare che entrino in concorrenza tra loro.
- La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopraindicate nonchè compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi sia

direttamente che indirettamente; potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni allo scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato: potrà partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere o rafforzare i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita e delle istituzioni previdenziali e assistenziali dei Soci.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 c.c..

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci e avvalendosi pure delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai Soci.

La Cooperativa può aderire, accettandone gli Statuti, ad organismi associativi nazionali, regionali e provinciali previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545-septies c.c..

La raccolta del risparmio presso i Soci potrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle disposizioni di legge in materia e in particolare del D.Lgs. n. 385/1993, della delibera C.I.C.R. 3 marzo 1994 e successive modificazioni e integrazioni. E' in ogni caso tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

ART. 3

La durata della Cooperativa è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

Tale termine potrà essere prorogato con atto deliberativo dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO II REQUISITI DEI SOCI

ART. 4

Il numero dei Soci é illimitato ma non potrà essere inferiore a 9 (nove). Possono essere soci le Imprese Artigiane iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane e le Società aventi personalità giuridica che svolgono la loro attività nel campo delle costruzioni edili, del restauro e affini (pavimentatori, stuccatori, imbianchini, idraulici, piastrellisti, elettricisti, restauratori, ecc.) o di assetto del territorio.

Può altresì essere Socio qualunque Consorzio Artigiano che svolge l'attività in settori complementari. Almeno i due terzi dei Soci devono essere iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita per le Ditte individuali;
- b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- c) l'ammontare delle azioni sociali che intende sottoscrivere;

##

d) dichiarazione di accettazione del presente Statuto e delle Deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, nonché del Regolamento Interno vigente;

e) indicazione della sua effettiva attività;

f) dichiarazione scritta di impegnarsi alla esecuzione delle obbligazioni assunte dalla Cooperativa nel pieno rispetto dei termini contrattuali convenuti con i terzi, per tutte quelle opere e operazioni per le quali dia il suo consenso. Se la richiesta di ammissione è fatta da una Società, la domanda deve essere presentata dal suo Legale Rappresentante e deve inoltre indicare:

1) la denominazione, la sede, la durata della Società e l'attività che ne forma oggetto;

2) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e copia o estratto della relativa deliberazione.

In ogni caso la domanda di ammissione alla Cooperativa, sia essa presentata da Ditta individuale che la Società, dovrà esplicitamente dichiarare che il richiedente è a conoscenza e accetta lo Statuto Sociale e i relativi Regolamenti Interni.

ART. 6

L'ammissione di un nuovo Socio è decisa con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Nello stesso termine deve essere data comunicazione dei motivi dell'eventuale non accoglimento della domanda ai richiedenti. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei Soci.

Il Socio deve versare, oltre l'importo delle azioni sottoscritte nei modi e nei termini fissati nella delibera di ammissione, una tassa di iscrizione a fondo perduto annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione e un'eventuale sovrapprezzo da determinarsi dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.

Il Socio è obbligato, altresì:

a) a osservare lealmente il presente Statuto, i regolamenti interni, la lettera di assegnazione lavori e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) accettare e seguire la disciplina stabilita dalla cooperativa per l'esecuzione dei lavori, utilizzando la propria organizzazione aziendale e assumendo a proprio carico spese, oneri, rischi e responsabilità;

c) non ledere gli interessi della Cooperativa e degli altri Soci, partecipando autonomamente a trattative, gare, licitazioni o appalti pubblici;

d) versare i contributi e i compensi consortili e il rimborso delle spese di gestione spettanti per i servizi consortili prestati.

ART. 7

I Soci dovranno sottoscrivere e versare un ammontare di azioni di ammissione di importo non inferiore al minimo di legge e non superiore al massimo importo previsto per legge.

L'importo minimo delle azioni sarà stabilito dal Consiglio di

Amministrazione.

ART. 8

I Soci cessano di appartenere alla cooperativa per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9

E' ammesso il recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Socio:

- a) abbia cessato l'attività o l'abbia trasferita ad altri per atto tra vivi o per causa di morte;
- b) abbia trasformato l'oggetto della sua attività in una di quelle non previste nel precedente art. 4.

Le modalità di esercizio del recesso e gli effetti dello stesso sono regolati dall'art. 2532 del Codice Civile.

ART. 10

La esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione:

- a) quando il Socio non esegue in tutto o in parte il pagamento delle azioni sottoscritte e dei contributi consortili, previa intimazione da parte degli amministratori;
- b) quando il Socio sia stato dichiarato interdetto o inabilitata o abbia subito una condanna a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- c) quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti, o alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, previa intimazione da parte degli Amministratori;
- d) quando il Socio si sia reso privatamente responsabile di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della società;
- e) quando il Socio sia stato dichiarato fallito;
- f) quando il Socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- g) negli altri casi previsti dalla legge.

Nei casi indicati alle lettere a) e c) il Socio inadempiente deve essere invitata a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà essere deliberata trascorsi 15 (quindici) giorni da detto invito e sempre che il Socio si mantenga inadempiente.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera e producono effetti dalla annotazione nel Libro dei Soci, fatta a cura degli Amministratori.

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione saranno demandati al giudizio del Collegio Arbitrale regolato dall'art. 33 del presente Statuto.

ART. 11

Il Consiglio di Amministrazione può adottare sanzioni consistenti nel pagamento di una penale (sanzione pecuniaria) secondo le modalità previste dal Regolamento Interno, in relazione alla diversità e alla gravità degli

#p#

inadempimenti degli obblighi dei Soci, che non siano valutati così gravi da comportare l'esclusione, in forza del precedente articolo 10.

Il Socio che si sia reso inadempiente deve essere informato delle contestazioni che gli vengono mosse e allo stesso deve essere assegnato un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) per presentare per iscritta eventuali giustificazioni.

Sulla irrogazione e sulla determinazione della misura della penalità delibera il Consiglio di Amministrazione e le relative decisioni sono comunicate all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 12

Nei casi di recesso o di esclusione o di decesso del Socio la liquidazione delle azioni sociali avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al Socio e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido; deve essere effettuato entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine *di* prescrizione previsto dalla legge.

In mancanza di tale domanda le somme non richieste saranno devolute alla riserva straordinaria.

ART. 13

I Soci receduti ed esclusi e gli eredi del Socio defunto dovranno richiedere il rimborso con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge.

In mancanza di tale domanda le somme non richieste saranno devolute alla riserva straordinaria.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE

ART. 14

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Nessun socio può avere tante azioni, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge. Ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile la società potrà non emettere i relativi titoli;

b) dal fondo di riserva legale;

c) dal fondo di riserva straordinaria,

d) da tutti gli altri fondi e proventi che per qualsiasi titolo pervengono alla Cooperativa.

ART. 15

Le azioni sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo né possono essere cedute a terzi con effetto verso la Società se non nel

rispetto di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2530 del Codice Civile.

TITOLO IV
REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO MUTUALISTICO
RISTORNO DEI SOCI COOPERATORI GESTIONE SOCIALE E
BILANCIO

ART. 16

Ristorni

Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i Soci, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con le maggioranze previste per le Assemblee Straordinarie.

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione dei ristorni ai Soci Cooperatori, proporzionalmente alla qualità e quantità dello scambio mutualistico, in conformità ai criteri stabiliti nell'apposito regolamento e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente Statuto.

Il ristorno potrà essere attribuito:

- mediante corresponsione in forma liquida;
- mediante aumento della quota sociale, anche in deroga all'articolo 2525 del Codice Civile;
- mediante emissione dei titoli di cui agli articoli 4 e 5 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Gestione Sociale e bilancio

L'esercizio, sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e avrà termine il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il Bilancio da presentare all'Assemblea dei Soci con le modalità e nei termini di legge.

Il Bilancio deve essere corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, se nominato, che debbono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Gli eventuali utili netti di gestione saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo riserva legale;
- b) una quota pari a quella fissata dall'articolo 11 della legge n. 591/1992 e successive modificazioni ed integrazioni a favore dei fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione, nella misura e nelle modalità stabilite dalla Legge;
- c) la restante parte da accantonarsi al fondo scopi sociali e mutualistici e/o al fondo di riserva straordinaria a seconda delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci. E' vietata la distribuzione di utili ai Soci Cooperatori sotto qualsiasi forma.

TITOLO V ASSEMBLEE

ART. 17

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, possono essere svolte anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio dello Stato Italiano e devono essere convocate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Saranno tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e quello di controllo. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ART. 18

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il Bilancio;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura della retribuzione annuale dei Sindaci e la misura delle eventuali medaglie di presenza da corrispondersi agli Amministratori;
- 4) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservata alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa ha luogo entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale, se nominato, o da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci aventi diritto al voto; in questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

Quando particolari esigenze lo richiedono l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del Bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, a condizione che il riscontro di dette esigenze, da effettuarsi di volta in volta, sia enunciato, con apposita delibera, dall'Organo Amministrativo prima della scadenza del termine ordinario.

ART. 19

L'Assemblea Straordinaria delibera:

#p#

- 1) sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo;
- 2) sulla proroga della durata;
- 3) sullo scioglimento della Società;
- 4) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART. 20

Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, in prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria é regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentanti la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria é regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento anticipato e sulla liquidazione della Società per cui occorrerà la presenza diretta della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentanti aventi diritto di voto.

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ART. 21

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o per divisione, a meno che l'Assemblea non decida per una forma diversa.

ART. 22

Hanno diritto di voto nelle assemblee i Soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ogni Socio Cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo delle azioni possedute. Non sono ammesse deleghe.

ART. 23

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, é presieduta da un Presidente eletto e, in mancanza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vicepresidente.

L'Assemblea nomina un Segretario o, quando occorrono, 2 (due) scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e dagli Scrutatori se nominati. Il Verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri effettivi eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. La maggioranza dei componenti del consiglio é scelta tra i Soci Cooperatori ovvero tra le persone indicate dai Soci Cooperatori persone giuridiche. Gli Amministratori possono essere anche non soci.

Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi a seconda delle

deliberazioni dell'Assemblea e sono sempre rieleggibili.

In ogni caso gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori, i componenti del Collegio Sindacale e l'Organo di Revisione Contabile, sono eletti dall'Assemblea con il sistema delle liste chiuse contrapposte.

Le liste dovranno essere presentate e sottoscritte da almeno 15 (quindici) soci aventi diritto al voto, al fine di renderne un'adeguata informazione alla base sociale, entro gli 8 (otto) giorni precedenti la data prevista per l'Assemblea.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto per eventuali incarichi speciali o particolari a quelli dei suoi membri che prestino la loro opera a pro della Cooperativa.

ART. 25

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e può eleggere 2 (due) Vicepresidenti; può nominare un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da uno o più consiglieri. Può inoltre istituire commissioni di lavoro formate anche da Soci non facenti parte del Consiglio.

ART. 26

La convocazione è fatta a mezzo avviso che può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno libero prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il sistema di votazione sarà quello per alzata di mano salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 27

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) conferire procure, sia generali, per determinate categorie di atti, che speciali;
- f) assumere e licenziare il personale della Società, fissando le mansioni e

retribuzioni;

g) promuovere la costituzione di Consorzi di cui alla legge 25 giugno 1909 n. 422, al regolamento 12 febbraio 1911 n. 278 e aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilare e approvare i progetti di statuto relativi, determinare la quota di capitale da sottoscrivere e nominare i delegati sia provvisori che definitivi nonchè dare adesione a Consorzi cooperativi anche di altra natura;

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei Soci;

i) determinare, sentito il parere del Collegio Sindacale, il compenso previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 24;

j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea;

k) deliberare per l'eventuale concessioni di avalli e fideiussioni a Cooperative, a Consorzi o ad Enti;

l) deliberare per l'acquisto e l'alienazione dei valori immobiliari.

TITOLO VII IL PRESIDENTE

ART. 28

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale; al Presidente è attribuito:

a) di convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;

b) di rappresentare la Cooperativa ad ogni effetto, anche in giudizio;

c) di dare le opportune disposizioni per la esecuzione delle deliberazioni prese dagli Organi della Cooperativa;

d) di vigilare sulla tenuta e la conservazione del documento;

e) di accertare che si operi in conformità agli interessi della Cooperativa.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente.

ART. 29

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvederà a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

IL DIRETTORE

ART. 30

In relazione alle necessità derivanti dall'attività della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina di un Direttore, i cui compiti saranno determinati all'atto della nomina.

TITOLO VIII COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

##

ART. 31

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge ai sensi dall'art. 2397 del codice civile, salvo quanto disposto dal primo comma del successivo art. 32.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza dei termine ha effetto dal momento in cui il collegio sindacale é stato ricostituito.

I Sindaci in occasione dell'approvazione dei bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Il compenso del Collegio Sindacale verrà determinato dall'assemblea prima o all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

ART. 32

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

Il controllo contabile può essere esercitato dal Collegio sindacale. In tal caso il Collegio deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico di controllo é conferito dall'assemblea dei soci, la quale ne determina il relativo compenso per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata e scadenza come per legge.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 33

Qualsiasi controversia eventualmente insorta fra la cooperativa e i soci e fra i soci fra di loro in dipendenza dei rapporti sociali verrà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale in conformità al regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Arezzo, che i soggetti interessati dichiarano espressamente di conoscere e di accettare, composto di tre membri nominati dal comitato tecnico della Camera Arbitrale. Gli arbitri decideranno ritualmente secondo diritto. Esulano dalla presente clausola compromissoria quelle controversie che non sono compromettibili per legge.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 34

L'Assemblea dia dichiara lo scioglimento della Società dovrà provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i Soci.

TITOLO XI

REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 35

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

ART. 36

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuzione di dividendi sul capitale sociale versato;
- b) è fatto divieto di distribuzione delle riserve fra i Soci durante la vita della Società e all'atto del suo scioglimento;
- c) in caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci, deve essere devoluto a norma ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa non potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 2526 c.c..

Le clausole mutualistiche del presente Statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

TITOLO XII

SOCI SOVVENTORI, AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

ART. 37

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Possono essere ammessi quali Soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e soggetti diversi.

ART. 38

I conferimenti dei Soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, ciascuna del valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).

Detti conferimenti costituiscono il Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

ART. 39

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea dei Soci in sede di emissione dei titoli, le azioni dei Soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previa gradimento del Consiglio di Amministrazione. A tal fine il Socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta)

giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso inutilmente il predetto termine il Socio sarà libero di vendere all'acquirente indicato.

ART. 40

L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori deve essere disciplinata con apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- il diritto di partecipazione all'utile dell'esercizio e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al tasso di rendimento dei buoni postali fruttiferi, come previsto dal c. 2 art. 2514 del Codice Civile;
- l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al precedente articolo 39 del presente Statuto;
- l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione sulle azioni emesse, motivata dal Consiglio di Amministrazione;
- le modalità di attribuzione del diritto di voto;
- le modalità con cui il Socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. L'ammissione del Socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

ART. 41

A ciascun Socio sovventore potrà essere attribuito un numero di voti differenziato in relazione ai conferimenti apportati, mai superiore a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dalla delibera di emissione.

Nel caso in cui il Socio cooperatore sia anche Socio sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto quale Socio cooperatore.

I Soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei Soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori.

L'Assemblea dei Soci sovventori ha diritto di nominare:

- un numero di amministratori pari ai $\frac{3}{7}$ (tre settimi) del numero totale dei consiglieri;
- il Revisore Contabile;
- il Presidente del Collegio Sindacale se nominato dalla Assemblea dei Soci.

In caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei Soci sovventori, dopo la riduzione del capitale conferito dai Soci cooperatori. Inoltre, in caso di scioglimento della Cooperativa, alle azioni di sovvenzione spetta il diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a

quelle dei Soci cooperatori, per il loro intero valore.

ART. 42

Fermo restando quanto previsto per i Soci cooperatori dal presente Statuto, ai Soci sovventori è attribuita la facoltà di recesso, oltre che nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 2437 del Codice Civile e con esclusione, invece, di quelli previsti dal comma 2 del medesimo articolo, quando sia decorso il periodo minimo di 3 (tre) anni dalla data di iscrizione nel libro dei Soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la facoltà di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore trascorso il quale è data facoltà di recesso. In questi casi, come nel caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso delle azioni dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e dopo aver detratto le eventuali perdite gravanti sul fondo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai Soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferibilità delle azioni.

ART. 43

Con delibera dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

In tal caso la Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso i competenti Uffici.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di 2 (due) punti percentuali rispetto ai dividendi dei Soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della Società Cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa é disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposita delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci con la quale verranno stabiliti in particolare:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- la sua eventuale durata minima o le modalità con cui può essere esercitata la facoltà di recesso;
- le modalità di esercizio del diritto di opzione da parte dei Soci cooperatori e lavoratori della Cooperativa a norma dell'articolo 5 comma 5, della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini della emissione delle azioni.

Fermo restando quanto previsto per i Soci cooperatori dal presente Statuto, ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa è attribuita la facoltà di recesso, oltre che nei casi previsti dal comma I dell'articolo 2437 del Codice Civile e con esclusione, invece, di quelli previsti dal comma 2 del medesimo articolo, quando sia decorso il periodo minimo di 3 (tre) anni dalla data di iscrizione nel libro dei Soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la facoltà di recesso. In tutti i casi in cui é ammesso il recesso, così come in caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso delle azioni dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale, dopo aver detratto le perdite.

I possessori delle azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e i termini previsti dal regolamento di emissione;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per l'Assemblea ordinaria dei Soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei possessori dei titoli.

Per partecipare alle Assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede sociale.

L'Assemblea delibera sulle materie ad esse attribuite dalla legge e nomina il rappresentante comune.

Il rappresentante comune può esaminare il libro dei Soci e il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee e chiederne estratti; può assistere alle Assemblee dei Soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

ART. 44

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti, Codice Civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
 - le modalità di circolazione;
 - i criteri di determinazione dei rendimenti e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

In ogni caso, la remunerazione degli strumenti finanziari di debito sottoscritti dai Soci cooperatori non può essere superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per il dividendo dalla lettera a) dell'articolo 2514 del Codice Civile. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari di debito nonché al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

RINVIO

ART. 45

Per quanto non è disposto dal presente Statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative" a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili le disposizioni sulle società per azioni.